

# **Sistema Licenze Nazionali 2014/2015**

## **Lega Nazionale Professionisti Serie A**

Le società, per partecipare al Campionato di Serie A stagione sportiva 2014/2015, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.

### **TITOLO I): CRITERI LEGALI ED ECONOMICO-FINANZIARI**

#### **I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETÀ DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE A**

##### **A) Le società devono, entro il termine del 30 maggio 2014, osservare il seguente adempimento:**

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia delle liquidazioni periodiche IVA relative all'anno d'imposta 2013 e, se intervenuto il pagamento, anche una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza di una comunicazione di irregolarità emessa dall'Agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2013, trasmessa entro il 31 marzo 2014, le società devono depositare copia della medesima comunicazione presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata.

**L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.**

**In caso di mancato deposito anche di uno solo dei suddetti documenti, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il 20 giugno 2014.**

##### **B) Le società devono, entro il termine del 25 giugno 2014, osservare il seguente adempimento:**

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti

ratificati dalla competente Lega o l'esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria.

**L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2014/2015.**

**C) Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2014, osservare i seguenti adempimenti:**

- 1) depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, anche mediante fax o posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2014/2015, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2013, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2013, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;
- 3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2013, nel caso in cui l'esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione della società di revisione (*limited review*);
- 4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non siano state depositate in precedenza, le seguenti informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, per il periodo di dodici mesi, compreso tra il 1° luglio 2014 ed il 30 giugno 2015:
  - a) budget del conto economico;
  - b) budget dello stato patrimoniale;
  - c) budget del rendiconto finanziario;
  - d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità. Tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio revisionato;
  - e) note esplicative sulle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico.

Qualora la società eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, i budget devono essere riferiti al gruppo del quale la società è controllante;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (gestione ex Enpals), riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega. In caso di transazioni e/o di rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2014. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni ovvero scaturenti da comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l'avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2014. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità ovvero di transazioni o di rateazioni con l'Agente della riscossione le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2014. In caso di contenzioso, le società devono depositare presso la

Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

7) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non siano state depositate in precedenza, copia delle liquidazioni periodiche IVA relative all'anno d'imposta 2013 e la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza di una comunicazione di irregolarità emessa dall'Agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2013, trasmessa entro il 31 marzo 2014, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, le medesime comunicazioni, ove non siano state depositate in precedenza, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'intero importo richiesto con la comunicazione di irregolarità o delle rate scadute al 30 giugno 2014.

8) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia delle ricevute telematiche attestanti l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31 dicembre 2012 (Modello Unico, Dichiarazione IRAP, Dichiarazione IVA, Modello 770);

9) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (gestione ex Enpals) e di altri contributi.

**L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2014/2015.**

**D) Le società devono, entro il medesimo termine del 30 giugno 2014, osservare i seguenti adempimenti:**

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante le modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data.

**L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad € 20.000,00.**

**E) Le società devono, entro il termine del 7 luglio 2014, osservare i seguenti adempimenti:**

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2013, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui alla precedente lett. C), punto 2), esprima un giudizio negativo (*adverse opinion*), o contenga l'impossibilità ad esprimere un giudizio (*disclaimer of opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui alla precedente lett. C), punto 2), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (*qualified except for opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. C), punto 3), contenga l'impossibilità di giungere ad una conclusione (*disclaimer of conclusion*) o formuli una conclusione negativa (*adverse conclusion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. C), punto

3), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale.

**L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4) e 5), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2014/2015.**

## **II) CERTIFICAZIONE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE A**

### **A) La Lega Nazionale Professionisti di Serie A deve entro il termine del 30 giugno 2014:**

1) certificare alla Co.Vi.So.C. l'assenza di debiti delle società:

a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.;

b) nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega.

Al riguardo le società, devono aver pagato **entro il termine del 25 giugno 2014** i debiti di cui al punto 1).

**L'inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal precedente punto 1, lettere a) e b) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui alla lettera a) con una ammenda proporzionata agli stessi inadempimenti e per l'inadempimento di cui alla lettera b) con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2014/2015.**

La Lega Nazionale Professionisti di Serie A deve certificare alla Co.Vi.So.C., **entro il termine del 15 ottobre 2014**, l'assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per le mensilità di maggio e giugno 2014.

Le società devono, **entro il termine dell'1 ottobre 2014**, depositare presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A, secondo le modalità dalle stesse stabilite, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi al Fondo Fine Carriera per le mensilità di maggio e giugno 2014.

**L'inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, per documentare il pagamento dei contributi al Fondo Fine Carriera, per le suddette mensilità costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2014/2015.**

### **III) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETÀ' DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE A**

#### **A) Le società devono entro il termine dell'1 ottobre 2014, osservare i seguenti adempimenti:**

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per le mensilità di maggio e giugno 2014 o l'esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (gestione ex Enpals) relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2014. In caso di transazioni e/o di rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2014. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.

**L'inosservanza del suddetto termine, per documentare il pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (gestione ex Enpals) relativi ai medesimi emolumenti costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2014/2015.**

#### **IV) NORMA PROGRAMMATICA SUL FAIR PLAY FINANZIARIO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016**

Nell'ambito del processo di progressivo allineamento del Sistema delle Licenze Nazionali al Sistema del Fair Play Finanziario introdotto dalla UEFA, le società, ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per il Campionato di Serie A 2015/2016, saranno tenute a documentare l'assenza di debiti nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, scaduti alla data del 31 marzo 2015, per corrispettivi dovuti a seguito di acquisizioni di calciatori.

A tal fine, si considereranno scaduti alla data del 31 marzo 2015 i debiti delle società:

- a) per operazioni internazionali di mercato effettuate entro il 31 dicembre 2014;
- b) il cui pagamento è contrattualmente previsto entro il 31 marzo 2015, fatta salva la conclusione di eventuali accordi di dilazione del pagamento.

Non concorreranno alla formazione di detti debiti le “indennità di formazione” e i “contributi di solidarietà” di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, nonché i debiti per i quali è documentata la pendenza di una lite non temeraria innanzi al competente organo.



## **TITOLO II): CRITERI INFRASTRUTTURALI**

A) Le società di Serie A devono, **entro il termine del 20 giugno 2014**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali la documentazione comprovante:

a) la proprietà dell'impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero;

b) il contratto, la convenzione d'uso o un documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2014/2015 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;

2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali la licenza, di cui all'art. 68 del TULPS, del suddetto impianto;

3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2014/2015 in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) nonché dal nulla osta del Prefetto relativo ad un impianto ubicato nel territorio nazionale.

La Lega Nazionale Professionisti di Serie A dovrà fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali, **entro il termine del 25 giugno 2014**, il parere sulla istanza in deroga, da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi.

La Lega Nazionale Professionisti di Serie A deve, **entro il termine del 25 giugno 2014**, certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali che l'impianto indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell'allegato sub A). La Lega Nazionale Professionisti di Serie A potrà rilasciare detta certificazione anche sulla base delle verifiche effettuate nel corso della stagione sportiva 2013/2014, ad eccezione dei casi in cui la società sia neopromossa in Serie A.

Nel caso in cui la società sia una neopromossa in Serie A la certificazione della Lega Nazionale Professionisti di Serie A dovrà essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione del campionato 2013/2014.

**L'inosservanza del termine del 20 giugno 2014, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 3) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.**

B) Nel caso in cui, nel corso della stagione sportiva 2014/2015, anche per gli impianti in deroga, vengano meno le condizioni previste dai punti 1) o 2) del presente Titolo II, nonché uno o più dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A), la società deve immediatamente chiedere deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali per proseguire l’attività in un impianto diverso ubicato nel territorio nazionale.

L’istanza di deroga dovrà essere corredata da:

- a) nulla osta del Prefetto competente relativo all’impianto;
- b) contratto, convenzione d’uso o documento equivalente relativo all’impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2014/2015 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;
- c) licenza, di cui all’art. 68 del TULPS, del suddetto impianto;
- d) certificazione rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A”, nell’allegato sub A).

La Commissione Criteri Infrastrutturali deciderà, sentita la Lega Nazionale Professionisti di Serie A. In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Nazionale Professionisti di Serie A.

C) La società che ha ottenuto la deroga, sia in sede di rilascio delle Licenze Nazionali 2014/2015 sia nel corso della stagione sportiva 2014/2015, potrà nella medesima stagione ed in ogni tempo chiedere di utilizzare l’impianto ubicato nel comune in cui ha sede e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2), nonché della certificazione rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nell’allegato sub A). In caso di non accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Nazionale Professionisti di Serie A.

Le società dovranno depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, **entro il termine dell’1 ottobre 2014**, il “questionario dati stadio” di cui all’allegato sub B), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della società relativo all’impianto sportivo per il quale è in corso la Licenza Nazionale.

**L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.**

In caso di concessione della Licenza Nazionale, l'eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "B" nell'allegato sub A), dovrà essere sanato **entro il termine del 31 gennaio 2015**.

La Lega Nazionale Professionisti di Serie A dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali, **entro il termine del 16 febbraio 2015**, l'intervenuto adeguamento ai suddetti criteri "B".

**L'inosservanza del termine del 31 gennaio 2015, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto del criterio "B punto 3. Protezione e mantenimento in efficienza del terreno di giuoco" di cui all'allegato sub A), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00, e con riferimento al mancato rispetto di ciascuno degli altri criteri "B" di cui all'allegato sub A), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.**

\*\*\*\*\*

La documentazione di cui al presente Titolo II deve essere depositata presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, anche mediante fax o posta elettronica certificata.

### **TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI**

Le società di Serie A devono, **entro il termine del 25 giugno 2014**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2014/2015:

- a) l'impegno a partecipare alle Competizioni Primavera;
- b) l'impegno a partecipare ai Campionati Nazionali Allievi e Nazionali Giovanissimi;
- c) l'impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione/affiliazione valido per la stagione sportiva 2014/2015. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società affiliate corredata da copia dei medesimi accordi;
- d) l'impegno a promuovere e sostenere l'istruzione dei giovani calciatori;
- e) l'impegno a partecipare con almeno un rappresentante dei propri calciatori o degli allenatori o con un dirigente della società agli incontri organizzati dalla F.I.G.C. con gli arbitri, per favorire lo scambio di informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari;
- f) l'impegno a partecipare al programma contro il razzismo predisposto dalla F.I.G.C., di concerto con la Lega competente;
- g) l'impegno a partecipare ad almeno due incontri organizzati dalla F.I.G.C. sul tema della tutela della salute e della lotta al doping;
- h) l'impegno a partecipare ad una giornata organizzata dalla F.I.G.C. sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle scommesse sportive;
- i) l'impegno a far partecipare i calciatori, gli allenatori e i dirigenti del settore giovanile (almeno categorie Primavera e Allievi Nazionali) ad uno specifico programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive.

**L'inosservanza del termine del 25 giugno 2014, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.**

**In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00.**

2) Depositare, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2014/2015:

a) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2014**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda;

b) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2014**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico. Ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico, durante le gare che riguardano la prima squadra, il Medico Sociale addetto alla squadra dovrà necessariamente essere il Medico Responsabile Sanitario della società o altro medico sociale tesserato per la società che sia stato delegato per iscritto dal Responsabile Sanitario e dalla società;

c) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2014**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra;

d) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2014**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra;

e) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2014**, la scheda informativa riguardante il Delegato e il Vice Delegato per la sicurezza della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 8 agosto 2007 e successive modifiche in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi;

f) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2014**, la scheda informativa riguardante gli Assistenti di Stadio/Steward e le modalità di reclutamento e formazione degli stessi ai sensi del D.M. 8 agosto 2007 e successive modifiche;

g) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 luglio 2014**, la scheda informativa riguardante il Delegato della società ai rapporti con la tifoseria, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

h) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 settembre 2014**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della squadra partecipante alle competizioni Primavera;

i) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2014**, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;

- l) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2014**, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- m) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2014**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*;
- n) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2014**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*;
- o) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2014**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Marketing/Commerciale della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*;
- p) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2014**, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- q) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2014**, la scheda informativa riguardante il Team Manager della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- r) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2014**, la scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo della società, quale iscritto al relativo Elenco Speciale ovvero quale componente degli organi statutari avente il potere di rappresentare validamente e impegnare la società nei confronti di terzi, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- s) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 ottobre 2014**, l'organigramma della società contenente almeno le figure previste dal punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III;
- t) l'impegno a depositare, **entro il termine del 31 ottobre 2014**, il programma di formazione del settore giovanile, che contempli almeno i seguenti aspetti:
- obiettivi del settore giovanile;
  - organizzazione del settore giovanile (organigramma);
  - personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);
  - infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...);
  - risorse finanziarie investite;
  - programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive, rivolto ai calciatori, allenatori e dirigenti del proprio settore giovanile (almeno categorie Primavera e Allievi Nazionali);

u) per le società che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2014/2015, nel caso in cui permangano nelle cariche di cui alle lettere m), n), o) p), q) i medesimi soggetti che le ricoprivano alla data del rilascio della suddetta Licenza, le società, in alternativa alle prescrizioni di cui alle predette lettere, devono depositare sempre **entro il termine del 25 giugno 2014**, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, anche a mezzo fax o a posta elettronica certificata, l'impegno a depositare entro il successivo **termine dell'1 ottobre 2014** dichiarazione a firma del legale rappresentante della società che confermi il permanere dei requisiti in capo a tali figure.

Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di 2 degli incarichi di cui al punto 2), lettere g), i), l), m), n), o), p), q), r).

**L'inosservanza del termine del 25 giugno 2014 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.**

**In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli ulteriori termini di cui al punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere a), b), c), d), h) con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2014/2015; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere e), f), i), l), t) con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere g), m), n), o), p), q), r), s), u) con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.**

La documentazione prevista ai precedenti punti 1) e 2) deve essere fornita secondo la modulistica di cui all'allegato sub C).

#### **Obbligo di comunicazione delle figure sostituite**

Qualora nel corso della stagione sportiva 2014/2015, una o più figure previste al precedente punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III venissero sostituite, la società dovrà darne comunicazione alla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi entro 15 giorni dalla avvenuta sostituzione, corredata dalla documentazione richiesta per le relative figure.

**L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.**

#### **TITOLO IV): RICORSI**

La Co.Vi.So.C., la Commissione Criteri Infrastrutturali e la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro l'**11 luglio 2014**, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, verificato l'assolvimento dei pagamenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alle società l'esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A.

A tal fine, le società hanno l'onere di comunicare alle suddette Commissioni, entro l'**11 giugno 2014**, il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e tre le suddette Commissioni, la domanda di concessione della Licenza si intende accolta.

Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di Serie A 2014/2015 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della relativa Commissione.

Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, **entro il termine perentorio del 15 luglio 2014, ore 19:00.**

Il ricorso o i ricorsi devono essere corredati, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di € 30.000,00. Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento dei ricorsi.

Ferma l'applicazione delle sanzioni previste ai precedenti Titoli I, II e III potranno essere integrati, **entro il termine perentorio del 15 luglio 2014, ore 19:00**, tutti gli adempimenti indicati nei medesimi Titoli, eccezion fatta per il deposito della domanda di ammissione al campionato di Serie A 2014/2015. La documentazione depositata successivamente al **termine perentorio del 15 luglio 2014, ore 19:00**, fatta eccezione per la certificazione ed il parere di cui al successivo capoverso, non potrà essere presa in considerazione né dalle suddette Commissioni né dal Consiglio Federale nell'esame dei ricorsi.

La certificazione e il parere della Lega Nazionale Professionisti di Serie A di cui al Titolo II (Criteri Infrastrutturali) dovranno essere depositati presso la Commissione Criteri Infrastrutturali entro il termine del **16 luglio 2014, ore 19:00.**

Le Commissioni adite esprimono, entro il **17 luglio 2014**, parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti.

La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio Federale nella riunione del **18 luglio 2014.**



Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2014/2015, è consentito ricorso al competente organo di giustizia presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Codice pubblicato sul sito del CONI.